



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800
FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>
e-mail: crld.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2016-2017

COMUNICATO UFFICIALE N°39 Supplemento TER del 31 gennaio 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Consiglio Direttivo

2.2. Segreteria

2.3. Delibere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

CUS SASSARI (Campionato Regionale Allievi)

Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 12.01.2017.

Gara Don Bosco Nulvi / Cus Sassari del 04.12.2017.

La Società Cus Sassari ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo presentato dalla società ASD Don Bosco Nulvi, disponeva la ripetizione della gara di cui in epigrafe.

Nel reclamo della società Don Bosco Nulvi si affermava che all'11 minuto del secondo tempo il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico, dapprima espellendo un calciatore della squadra avversaria e poi richiamandolo in campo dopo dieci minuti; e successivamente, al 29° minuto del secondo tempo, avrebbe commesso un ulteriore errore tecnico, interrompendo la partita nonostante che mancassero ancora undici minuti regolamentari più eventuale recupero, nella circostanza in cui due propri calciatori erano a terra vittime di crampi, ma con ancora presente in campo il numero minimo di calciatori previsto per il proseguimento della gara.

Il Giudice Sportivo motivava la sua decisione, affermando che dal referto arbitrale non emergerebbero elementi certi ed inequivocabili che provino il regolare termine della partita.

La Società Cus Sassari, con l'atto di ricorso inviato a questa Corte, chiede di riformare la delibera del Giudice Sportivo, omologando il risultato ottenuto in campo di 2 a 0 a favore della stessa o, in alternativa, disponendo la vittoria a tavolino per 3 a 0.

In motivazione si afferma che dal rapporto arbitrale non si rilevano le situazioni indicati dalla controparte e che in particolare la gara risulta essere stata regolarmente interrotta al 41° minuto del secondo tempo, quando ben otto giocatori della Società del Nulvi si stendevano a terra sostenendo di non poter continuare a giocare perché infortunati.

La Società Don Bosco Nulvi, nelle controdeduzioni inviate a questa Corte, ha confermato quanto sostenuto nel reclamo trasmesso al giudice Sportivo, chiedendo la conferma della delibera pronunciata in primo grado.

Il direttore di gara, presentatosi nanti la Corte, ha confermato integralmente quanto riferito nel suo referto, dal quale nulla emerge circa l'eventuale richiamo in campo di un giocatore espulso, mentre invece è esattamente indicato che il triplice fischio di chiusura veniva dato al 41° minuto del secondo tempo, quando otto giocatori della squadra del Nulvi erano a terra.

Il rappresentante della società Cus Sassari, nel corso dell'audizione nanti la Corte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover accogliere il ricorso del Cus Sassari, omologando il risultato di 2 a 0 a suo favore ottenuto sul campo.

Tenuto conto del valore di fonte privilegiata che assume il referto arbitrale, non vi possono essere dubbi che la partita è stata interrotta regolarmente al 41° minuto del secondo tempo, considerato che la gara del torneo Allievi sono per regolamento di due tempi di 40 minuti ciascuno e che l'eventuale recupero viene effettuato a discrezione dell'arbitro.

La Corte, per questi motivi **DELIBERA di accogliere il ricorso della Società Cus Sassari, disponendo l'omologazione del risultato ottenuto in campo di 2 a 0 a favore della stessa.**

Dispone il non addebito della tassa a carico della società Cus Sassari

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 31 gennaio 2017